



TRIBUNALE DI ENNA

Il Tribunale di Enna, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio con l'intervento dei magistrati:

Dott.ssa Marika Motta

Presidente

Dott.ssa Eleonora Guarnera

Giudice

Dott. Marco Pennisi

Giudice rel./est.

Visto il superiore ricorso nel proc. n. 1025/2016 R.G.V.G. proposto da Credito Siciliano S.p.A. e, per essa, da Cerved Credit Management S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Enna, di Grassia Carmelo e di Grassia Rosa;
vista la produzione documentale;

ha emesso il seguente

DECRETO

rilevato che la Conservatoria dei RR.II. di Enna ha trascritto con riserva la domanda giudiziale di revocatoria ordinaria dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale del 16.2.2011 stipulato dai coniugi Grassia Carmelo e Grassia Rosa avente ad oggetto, tra gli altri, anche l'appartamento per civile abitazione sito in Troina via Umberto n. 372 (ex 377) in catasto fabbricati al foglio 37 particella 3278 sub 2, via Umberto I n. 377, p. 1, cat. A/3, cl. I, vani 4;

rilevato che, come emerge dalle difese spiegate dall'Agenzia delle Entrate, la trascrizione con riserva è stata eseguita per "gravi perplessità sulla trascrivibilità della domanda giudiziale" ravvisate nel fatto che "la domanda giudiziale citava solo ed unicamente la trascrizione del fondo patrimoniale effettuata presso la Conservatoria di Catania in data 01.03.2011 avente n. 7997 di registro particolare e limitatamente agli immobili ricadenti sul territorio di competenza di quest'ultima e non anche la trascrizione effettuata presso la Conservatoria di Enna in data 08.03.2011 con numero 1590 di registro particolare e riguardante il solo immobile di sua competenza";

ritenuto che, per come rilevato dalla stessa Agenzia delle Entrate, il Conservatore non svolga un sindacato ed un controllo meramente formali delle note e dei titoli, ma abbia un potere-dovere di sindacare l'intrinseca trascrivibilità di un atto;

ritenuto che la circostanza che nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di revocatoria ordinaria innanzi al Tribunale di Catania non risultino formalmente indicati gli estremi della trascrizione del fondo patrimoniale presso la Conservatoria di Enna, verosimilmente per mera dimenticanza rettificabile nel corso del predetto giudizio, non integri un grave e fondato dubbio sulla trascrivibilità di un atto che, a norma dell'art. 2654 bis c.c., giustifichi la trascrizione con riserva dell'atto;

ritenuto, infatti, che un controllo non meramente formale avrebbe dovuto indurre la Conservatoria a procedere alla trascrizione dell'atto senza riserva, tenuto conto, per un verso, che la specificazione degli estremi della trascrizione del fondo patrimoniale presso la Conservatoria di Enna era comunque contenuta nella nota e, per altro verso, anche avuto riguardo alle sole indicazioni del titolo, che l'atto di citazione espone che il fondo patrimoniale, di cui è stata chiesta la dichiarazione di inefficacia relativa, ha ad oggetto (e quindi gli effetti della sentenza riguarderanno) anche l'appartamento per civile abitazione sito in Troina via Umberto n. 372 (ex 377) di cui riporta i relativi estremi catastali (foglio 37 particella 3278 sub 2, via Umberto I n. 377, p. 1, cat. A/3, cl. I, vani 4), con conseguente possibilità di accertarne comunque, e cioè pur in assenza di espressa indicazione degli estremi della trascrizione, che questa è stata eseguita presso la Conservatoria di Enna;

rilevato che, in data 16.1.2017, il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento del reclamo; ritenuto che, in accoglimento del reclamo, vada ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione definitiva della domanda giudiziale ed alla annotazione margine della formalità eseguita con riserva del presente decreto;

ritenuto che Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Enna vada condannata a rifondere le spese del giudizio in favore del reclamante, nella misura liquidata in dispositivo;

P.Q.M.

ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione definitiva della domanda giudiziale di cui alla nota n. 10 presentata all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Enna Ufficio provinciale – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di Enna il 23.9.2016 avente n. 6933 di Registro Generale e n. 6118 di Registro particolare sull'appartamento per civile abitazione, facente parte dell'edificio sito in Troina, via Umberto I n. 372 (ex n. 377), posto al piano primo, composto da due vani ed accessori, censito al catasto fabbricati al foglio 37, particella 3258 sub 2, via Umberto I n. 377, p. 1, cat. A/3, classe I, vani 4, in forza dell'atto di citazione notificato a

Grassia Carmelo e Grasso Rosa in data 14.3.2016, con annotazione del presente decreto a margine della formalità eseguita con riserva;
condanna Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Enna, in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere le spese del presente giudizio in favore di Credito Siciliano S.p.A. e, per essa, di Cerved Credit Management S.p.A., spese che si liquidano in complessivi € 1.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.

Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2017.

Il giudice relatore
dott. Marco Pennisi

Il Presidente
dott.ssa Marika Motta

TRIBUNALE DI ENNA
Depositato in Cancelleria
Oggi, - 1 MAR. 2017
IL CANCELLIERE
Enrico Servino

IL CASO.it